

# Il nuovo TESTO UNICO

sulla sicurezza sul lavoro dei lavoratori

***Decreto Legislativo n° 81/2008***

*corso preparatorio agli esami di stato:*  
*etica e pratica professionale*

Salerno 14 dicembre 2009

aula “De Angelis” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

*Ing. Gennaro Russo-Consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno - Delegato alla sicurezza sui luoghi di lavoro*

A metà degli anni 90 – pressoché improvvisamente – muta lo scenario degli incarichi appetiti dagli ingegneri (e dai tecnici in genere)

nasce infatti in quegli anni – il 19 settembre 1994 – il decreto legislativo 626 dal titolo: direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Il D.L.vo 626/94 determinò infatti il ricorso alla figura di un tecnico – e chi poteva essere tale tecnico se non un ingegnere – affinché progettasse i singoli posti di lavoro nello scrupoloso rispetto di quanto tale nuova normativa imponeva.

Tale ricorso prevedeva due strade,  
distinte e separate:  
una per i cantieri edili, tramite il CSP/E  
una per tutti gli altri posti di lavoro, tramite il RSPP

Il D.L.vo 626/94 trattava argomenti,  
certo non nuovi, solo che li trattava più  
organicamente, con maggiore  
compiutezza.

In verità una normativa al riguardo  
esisteva anche prima,  
ed anche prima ancora.

Solo che non veniva rispettata!!!

Gli infortuni sul lavoro - cioè gli infortuni con esiti da invalidità temporanea, o permanente, gli infortuni con esiti mortali, le malattie professionali – avevano raggiunto un numero talmente grande che la collettività non poteva in nessun modo più tollerare.

annualmente infatti si verificavano, circa:

un milione di infortuni con esiti provvisori o permanenti

1.500 infortuni mortali

80.000 malattie professionali

con un costo annuo – a carico – della collettività di circa

30.000.000.000. €

La normativa di prevenzione infortuni, pur non avendo una data certa di nascita, comincia a farsi strada – sotto forma di regole o suggerimenti – negli anni a cavallo tra il 19° ed il 20° secolo.

Le prime leggi, al contrario, nascono durante il fascismo; nel ventennio infatti vedono la luce il codice Rocco (C.P. G.U. 26.10.1930), il Codice Civile (G.U. 4.4.1942) e varie altre norme, quasi tutte oramai abrogate, anche se talune – ovviamente rivedute ed integrate – tuttora sussistono.

Finito il fascismo, nasce la Repubblica, che  
– come dovrebbe essere noto a tutti –  
poggia su due pilastri fondamentali :  
la salute ed il lavoro

Nel 1948 entra in vigore la nostra Costituzione

La CI, composta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e  
finali,  
fu approvata il 22.12.47  
ed entrò in vigore il 1°.1.48.

Negli anni 55 e 56 nasce la prima vera normativa di prevenzione infortuni, che ci accompagnerà sino all'uscita del D.L.gs 626/94

nascono in questi anni i DPR:

**547/55:** norme generali di prevenzione infortuni negli

ambienti di lavoro

**303/56:** norme speciali di igiene negli ambienti di lavoro

**164/56:** norme speciali di prevenzione infortuni nelle

costruzioni



Non possiamo però non fare cenno alla:

***Legge n° 300 – 20.05.1970 –  
Statuto dei lavoratori  
art. 9***

I lavoratori, tramite loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

# Nascono nel cinquantennio 1956 – 2004

la legge che istituisce il Registro Infortuni

il DPR 689/59

VVF)

(aziende soggette al controllo dei

la Legge 186/68

realizzati a

(tutti gli impianti devono essere

regola d'arte e con materiali

costruiti a

regola d'arte)

D.M. 20.11.68

isolamento)

(apparecchiature con il doppio

DPR 256/74

sostanze

(imballaggio ed etichettatura delle

pericolose)

Legge 46/90 oggi D.L. gas 37/08 (impianti elettrici, idrici, gas

Le leggi, i DPR, i D.L.vi, i DPCM, i D.M., le Direttive (dopo il 1990, sarebbero le leggi che sono emanazione della CE) che trattano gli aspetti concernenti la prevenzione degli infortuni, sono tante, troppe; si avverte la necessità di accorparle in un unico organico  
**TESTO UNICO.**

L'idea del T.U. si fa strada negli anni 70!  
Bisognerà però attendere circa quarant'anni  
per vederlo pubblicato

Finalmente il D.L.gs 626/94, la legge che muta la filosofia della prevenzione infortuni: non più la mera elencazione delle cose da fare, già fissate, per rendere sicuri gli impianti, le macchine e simili, ma per ognuno, analisi e valutazione del rischio. Nascono nuove figure (RSPP, RLS, medico competente, ecc) nuovi adempimenti (informa-zione, formazione aggiornamento), nuove leggi.

D.L.gs 758/94 (nuova disciplina sanzionatoria nei luoghi di lavoro)

DPR 459/96 (Direttiva Macchine)

DPR 493/96 (segnaletica nei luoghi di lavoro)

DPR 494/96 (norme di sicurezza nei cantieri mobili)

D.L.gs 271/99 (sicurezza a bordo navi)

Finalmente nel 2008, precisamente il 9 aprile, la promessa (riunire tutte le leggi in un T.U.) fatta una prima volta negli anni 70, si avvera.

Scompaiono circa 250 tra leggi, DPR, D.L.gs, DPCM, ed altro, e ricompaiono (*riviste, integrate ed aggiornate*), in unico testo, il D.Lgs n° 81/08.

Rimangono fuori poche leggi, destinate quanto prima ad essere annesse all'81/08.

Questo però nasce prematuro!!!, *è infatti impreciso, poco chiaro, in alcuni parti addirittura errato, le sanzioni vengono ritenute troppo pesanti*, per cui il nuovo governo invita le parti sociali (anche gli Ordini Professionali) a formulare proposte migliorative.

Nasce allora il 3 agosto 2009 ed entra in vigore il successivo 20 agosto, il D.Lgs 106/2009 subito chiamato **Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.**

Vediamolo allora per sommi capi  
questo Testo Unico sulla  
sicurezza.

Impariamo a muoverci all'interno  
dei vari titoli — sono 13 — dei vari  
articoli — sono 306 — dei vari allegati  
— sono 51 — .

Cerchiamo perciò di fissare nella nostra mente cosa dicono i vari titoli, la differenza tra il primo ed i successivi, di che cosa essi parlano.

Cominciamo a capire che il legislatore ha inteso costruire un impianto che vale per i cantieri edili, o meglio quelli del costruire, affidandolo al titolo IV.

e un altro impianto che vale per tutti gli altri ambienti di lavoro, affidandoli a tutti gli altri

titoli

Perché questa suddivisione?

E' semplice!

Perché l'edilizia , il cantiere edile, è il luogo di lavoro dove maggiormente ci si infortuna, dove maggiormente si muore

appare quindi più comprensibile  
che il cantiere edile,  
abbisogna di maggior cura, di maggiore attenzione,  
da parte di tutti.



**Il Testo Unico**, cioè il decreto legislativo n° 106/2009, comprende 13 titoli, 51 allegati, e ben 306 articoli.

**Il Titolo 1°** - articoli da 1 a 61, ed in più 3 allegati – espone i principi comuni a tutti i settori di attività disciplinati dal T.U..

I tre allegati:

- 1) elenco delle violazioni che potrebbero far scattare, nell'Organismo di Vigilanza, il provvedimento (ex art. 11 Legge 123/2007) di sospensione dell'attività;*
- 2) casi in cui – il datore di lavoro – può svolgere direttamente i compiti del Responsabile di Prevenzione e Protezione;*
- 3) modello, per il medico competente, della cartella sanitaria di rischio.*

*I Titoli da 2 ad 11* – *articoli da 62 a 297 e 48 allegati* – *trattano i cosiddetti rischi specifici.*

**Il titolo 2°** - articoli da 62 a 68 ed 1 allegato – disciplina i **luoghi di lavoro.**

L'unico allegato (il n° IV) espone i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro. (*stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, vie di circolazione, zone di pericolo, vie ed uscite di emergenza, porte e portoni, scale, microclima, illuminazione, locali di riposo, servizi igienici, sostanze nocive, polveri, misure c/ l'incendio, pronto soccorso, aziende agricole*).

Per chi già lo conosce, appare chiaro, che siamo in presenza di una parziale riscrittura del DPR 303/56 e, in minima parte, del 547/55.

In questo titolo viene peraltro precisato che:

- ④ non si può lavorare nei locali interrati o seminterrati
  
- ④ è ammessa deroga per particolari esigenze tecniche: in tal caso il ddl assicura buone condizioni di aerazione, illuminazione, microclima
  
- ④ l'OdV, anche in assenza di esigenze tecniche, può consentire detti lavori, purché le lavorazioni non

**Il titolo 3°** - articoli da 69 a 87 e 5 allagati – tratta le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale; accenna pure agli impianti ed alle apparecchiature elettriche.

I 5 allegati (dal 5 al 9):

- 5) *requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro;*
- 6) *disposizioni inerenti l'uso delle attrezzature di lavoro;*
- 7) *verifiche previste per talune attrezzature di lavoro; di nuovo l'obbligo di sottoporre a verifica biennale gli apparecchi di sollevamento con anzianità di costruzione < di 10 anni, e triennale quelli usati nell'industria con anzianità < a 10 anni;*
- 8) *schema dei rischi ai fini dell'adozione dei dispositivi di protezione individuale;*
- 9) *elenco degli organismi nazionali ed internazionali che emanano norme di buona tecnica; distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche, da parti attive di impianti elettrici non protette, o da parti attive non sufficientemente protette;*

In questo titolo sono regolati  
altresì le  
apparecchiature e gli impianti  
elettrici

a) devono essere installati in modo da evitare qualsiasi rischio di natura elettrico; in particolare si devono evitare:

... i contatti elettrici diretti e indiretti, le alte temperature

... l'innesco d'incendi, di esplosioni

... le sovratensioni ed i guasti

b) devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola

# Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette

(in m)	V (in KV)	distanza minima consentita
	$\leq 1$	3
	$1 < V < 30$	3,5
	$30 < V < 132$	5
	$> 132$	7

**Il titolo 4°** - articoli da 88 a 160 e 14 allegati – riporta le disposizioni interessanti i cantieri temporanei o mobili (in pratica l'ex D.Lgs 494/96 ed altre leggi simili).

I 14 allegati (dal n° 10 al n 23):

- 10) *elenco dei lavori edili o d'ingegneria civile per i quali si applica il titolo 4°;*
- 11) *elenco dei lavori comportanti particolari rischi;*
- 12) *contenuto della notifica preliminare;*
- 13) *prescrizioni di sicurezza per la logistica di cantiere (spogliatoi, docce, lavabi, ecc.);*
- 14) *contenuto minimo del programma per conseguire l'attestato di CSP e CSE;*
- 15) *contenuti minimi dei piani di sicurezza;*
- 16) *fascicolo con le caratteristiche dell'opera;*
- 17) *idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi;*
- 18) *viabilità nei cantieri, ponteggi, trasporto dei materiali;*
- 19) *verifica di sicurezza dei ponteggi metallici fissi;*
- 20) *costruzione ed impiego di scale portatili;*

- 21) *Accordo Stato-Regioni-Province Autonome, sui corsi di formazione per i lavoratori che operano in quota;*
- 22) *contenuto minimo del Pi.M.U.S.;*
- 23) *deroga per i ponti su ruote a torre (cioè possono non essere agganciati alla costruzione ogni due piani).*

**Il titolo 5°** - articoli da 161 a 166 e 9 allegati – riguarda la segnaletica di salute e di sicurezza sul lavoro.

**Il titolo 6°** - articoli da 167 a 171 ed un solo allegato – tratta la movimentazione manuale dei carichi.



**Il titolo 7°** – articoli da 172 a 179, ed 1 allegato –  
, fissa le regole per l'impiego delle attrezzature  
munite di videoterminali.

**Il titolo 8°** - articoli da 180 a 220, e 3 allegati –,  
disciplina gli agenti fisici, e cioè il rumore, le  
vibrazioni, i campi elettromagnetici, e le radiazioni  
ottiche artificiali.

**Il titolo 9°** - articoli da 221 a 265, e 6 allegati – tratta le so-stanze pericolose, e cioè gli agenti chimici, gli agenti cancerogeni e mutageni, ed infine, l'amianto.

**Il titolo 10°** – articoli da 266 a 286, e 5 allegati – detta le regole per l'esposizione agli agenti biologici.

**Il titolo 11°** – articoli da 287 a 297, e 3 allegati – disciplina il lavoro in presenza di atmosfere esplosive.

**Il titolo 12°** – articoli da 298 a 303 – riporta le disposizioni sanzionatorie.

**Il titolo I tratta le linee generali,  
individuando:**

**il campo di applicazione del T.U.**

**le figure del processo di prevenzione**

**gli adempimenti spettanti a dette figure**

**la valutazione dei rischi**

**le misure di prevenzione e protezione**

**da mettere in atto**

**le procedure di lavoro per ogni posto di lavoro**

**le procedure per ogni mansione**

**gli obblighi dell'informazione e della formazione**

**per ogni soggetto**

Datore di lavoro:

***il titolare del rapporto di lavoro; nella p.a. il dirigente – indicato dal vertice – cui spettano i poteri di gestione.*** In assenza di tale indicazione, datore di lavoro è il vertice stesso.

Dirigente:

***chi, per competenza professionale, o potere gerarchico o funzionale, attua le direttive del ddl, organizza l'attività lavorativa, e vigila su di essa.***

Preposto:

***chi, per competenza professionale, e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione (come lavoro e come rispetto delle norme di sicurezza).***

## Lavoratore

persona che, qualunque sia il contratto, svolge una attività lavorativa, in un'azienda pubblica o privata, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte, o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## RSPP

persona, diplomata o laureata, che possiede i titoli di cui all'art.32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, e che coordina il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

# RLS

## Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

persona eletta o designata (< > 15) per  
rappresentare i lavoratori per quanto  
concerne gli aspetti della salute e della  
sicurezza  
durante il lavoro

Medico competente  
medico del lavoro,  
(o specializzazione  
equipollente) che collabora con  
il datore di lavoro nella  
valutazione dei rischi, e che  
viene nominato dallo stesso  
allorché è necessaria la  
sorveglianza sanitaria

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione

soggetto – in possesso di specifici requisiti  
– nominato dal committente o dal *responsabile dei lavori*, per svolgere i compiti di:

redigere il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento), nonché il fascicolo dell'opera (CSProgettazione);

porre in essere e dirigere quanto progettato nel PSC (CSEsecuzione)



Responsabile dei lavori:

soggetto che  
può essere incaricato dal  
committente per svolgere i compiti  
allo stesso attribuiti  
dal T.U. (titolo 4°)

# Compiti dell'ingegnere:

valutazione dei rischi;

individuare le misure di prevenzione;

individuare le misure di protezione;

fornire i lavoratori l'informazione dei

rischi;

effettuare la formazione del personale;

ricoprire i ruoli di:

RSPP, CSP, CSE, responsabile dei

lavori.

per poter svolgere i suddetti compiti:

occorre frequentare un corso di 120 ore, con prova finale, e dimostrare un'esperienza in edilizia di almeno 1 anno (2 per i triennali), per il CSP e CSE.

Occorre frequentare un corso (*modulo C, di cui all'accordo Stato-Regioni del 26.01.2006*), con prova finale, per il RSPP.

# Esempio di un piano di sicurezza

*progetto per la costruzione di una palazzina ad uffici di due piani fuori terra*

abbozziamo un PSC

**Il CSP dovrà quanto meno riportare in un elaborato le seguenti tavole:**

Una relazione tecnica sulle caratteristiche dell'opera

Una relazione sullo sbancamento del sito;

una descrizione analitica della recinzione del cantiere;

una layout del cantiere, evidenziando le macchine e gli impianti installati, l'impianto di messa a terra e c/ le scariche atmosferiche, i servizi igienici, la mensa, gli spogliatoi, le vie di transito (pedoni ed automezzi), eventuali aree di

parcheggio.

un cronoprogramma delle lavorazioni – suddiviso in fasi – che si prevedono di fare, per evidenziare eventuali interferenze.

L'elenco dei dispositivi di prevenzione individuale (dpi) che occorrerà utilizzare

Le misure di protezione che si prevedono (ponteggio, cintura di sicurezza, difese c/la caduta attraverso aperture nei solai, o nelle pareti esterne, parapetti lungo le scale ed i pianerottoli, ecc.)

Le procedure di lavoro affinché ogni lavorazione venga effettuata salvaguardando al massimo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Occorrerà cioè indicare analiticamente, per ogni singola lavorazione, come si dovrà comportare lo specifico lavoratore, quali dpi dovrà indossare.

ecc. ecc. ecc.

Ovviamente questo è solo un esempio, molto sintetico, di quello che dovrà essere un PSC.